

**Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17437 del 28/06/2025 (Rv. 675318 - 01)**

Formazione dello stato passivo - verifica - Giudizio di verifica dello stato passivo - Scopo - Petitum e causa petendi - Conseguenze sull'onere della prova.

Il giudizio di verifica dello stato passivo non ha solo lo scopo di accertare l'an ed il quantum del credito, come accade nel giudizio ordinario, ma quello più ampio di valutare l'opponibilità di detto credito nei confronti degli altri creditori del fallito, ai fini della partecipazione con essi alla ripartizione della massa; ne consegue che è onere di colui che chiede l'ammissione al passivo provare, oltre al credito, l'antiorità dello stesso rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17437 del 28/06/2025 (Rv. 675318 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_2697, Cod\_Civ\_art\_2704, Cod\_Civ\_art\_2741